



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO l’art. 2, comma 1, del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale prevede che *“il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”*, ed altresì, l’art. 2, comma 4 del medesimo decreto legge che prevede che *“le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»*”;
- VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2021, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale;
- VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante *“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*, e s.m.i., e, in particolare, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- VISTE le istruzioni dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (UIF), adottate con provvedimento del 23 aprile 2018 che prevedono, all’articolo 11, comma 1, che *“le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un ‘gestore’ quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF”*;
- ATTESO che il provvedimento da ultimo citato, all’art.11 co.2 prevede che *“al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera, quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, la persona individuata quale “gestore” e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al previsto sistema di comunicazione online”*;



- PRESO ATTO** che in esecuzione dell'art.10 commi 1 e 4 del citato DLgs 231/2007, le Pubbliche Amministrazioni che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
- a) Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici;
 - c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché, attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. s), del D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 149 il Segretario generale ha la competenza relativa al *“coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*;
- RITENUTO** alla luce di quanto fin qui esposto, che appare necessario provvedere all'individuazione, nell'ambito dell'attuale contesto organizzativo del Ministero, del soggetto “gestore” di cui al provvedimento sopra citato;
- VISTO** il vigente Piano Nazionale Anticorruzione nella parte in cui, al paragrafo 8, richiama il decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, che all'art.6 co.5, prevede che nelle amministrazioni indicate all'art.1, lett.h) del D.lgs 231/2007, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette, può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini di contrasto alla corruzione;
- RITENUTO** pertanto, anche in esecuzione del sopra citato DM, di individuare nel Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto “gestore”;
- RILEVATO** in esecuzione del citato art.11 co.2 delle istruzioni UIF, di provvedere all'identificazione di una struttura organizzativa connessa al soggetto “gestore” composta da n.2 funzionari delle divisioni II e III del Segretariato generale, assegnati in via non esclusiva e compatibilmente con il proprio carico ordinario di lavoro, da individuarsi a cura dei dirigenti delle divisioni medesime;
- DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero;



DECRETA

Art. 1

È individuato il soggetto “gestore” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del D.Lgs 231/2007, nella persona del Responsabile *pro tempore* della prevenzione della corruzione e della trasparenza, delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF in materia di antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs 231/2007. Il soggetto individuato è da considerarsi quale interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

Nell’espletamento delle proprie attività, il soggetto “gestore” si avvale di una struttura organizzativa composta da n.2 dipendenti incardinati nelle Divisioni II e III del Segretariato generale, da individuarsi successivamente a cura dei rispettivi dirigenti, assegnati in via non esclusiva e compatibilmente con il proprio carico ordinario di lavoro.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Roma,

II SEGRETARIO GENERALE

(Benedetto Mineo)